



**MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LR N. 6/2011**

**1. ABBATTIMENTO QUANTITÀ LIMITATA DI PIANTE DI OLIVO ( articolo 2 comma 5)**

Ogni singola azienda agricola può abbattere fino ad un massimo di cinque alberi di olivo per biennio, senza richiedere alcuna autorizzazione.

E' comunque obbligatorio inviare, tramite lettera, fax o posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per territorio una comunicazione almeno trenta giorni prima dell'abbattimento. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della comunicazione.

AVEPA verificherà il rispetto da parte del richiedente della soglia di cui sopra e in caso di superamento ne darà prontamente comunicazione all'azienda.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da parte di AVEPA alcun diniego, l'azienda potrà procedere all'abbattimento (silenzio/assenso).

AVEPA, al fine di garantire il rispetto della norma dovrà istituire un registro degli abbattimenti effettuati ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge.

**2. ABBATTIMENTO PIANTE DI OLIVO IN ZONE NON SOGGETTE A VINCOLO ( articolo 2 comma 2)**

Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito, previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata AR, fax o posta elettronica certificata

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da parte del comune alcun diniego, l'azienda potrà procedere all'abbattimento (silenzio/assenso).

**3. ABBATTIMENTO PIANTE DI OLIVO IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO (articolo 2 comma 3)**

Nelle aree sottoposte a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento delle piante di olivo, è soggetto ad autorizzazione da parte degli organismi competenti.

Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso del proprietario, deve richiedere l'autorizzazione su apposita modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

Il comune, acquisito il nulla osta dagli organismi competenti in materia di vincoli cui è assoggettata l'area di intervento, rilascia la relativa autorizzazione.

**4. ABBATTIMENTO PIANTE DI OLIVO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI (articolo 3 comma 1 e 2)**

L'operazione di abbattimento delle piante di olivo nel caso in cui risulti non conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici può essere autorizzata dal comune, su richiesta dell'interessato, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;

- b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali;
- c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;
- d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;
- e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Per il rilascio dell'autorizzazione nelle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) il comune deve avvalersi di AVEPA, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di cui trattasi.

Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso del proprietario, deve richiedere l'autorizzazione su apposita modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

#### **5. OBBLIGO DI REIMPIANTO**

A compensazione degli alberi abbattuti, è data facoltà al comune di prescrivere l'obbligo di reimpianto di altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

#### **6. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni non si applicano agli abbattimenti effettuati nell'ambito dell'attività vivaistica, di alberi monumentali e di quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.